

Salerno, **04/09/2017** Prot. 1476

Vs. Rif. _____

Ns. Rif. _____

(da citare nella risposta)

Oggetto: Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, di n. 2 (due) «*Contratti di smaltimento rifiuti*», ossia contratti in forza dei quali la Stazione appaltante si impegna a smaltire presso i propri impianti, entro limiti e modalità imposti dalla legge e dalla *Lex specialis* di gara, i rifiuti liquidi conferiti dall'aggiudicatario-contraente – **CIG: 7149090FAF e 7149116527** –

Risposta a Vs. quesiti inoltrati a mezzo nota pec del 31.08.2017.

In riscontro ai quesiti pervenuti, il sottoscritto **Ing. Domenico Sicignano**, in qualità di R.U.P. della gara indicata, rende noto quanto segue.

1) Con riferimento al quesito sub n. 1 della nota pec di richiesta chiarimenti in oggetto, si precisa che, sia per il «*Lotto 1*» che per il «*Lotto 2*», lo smaltimento dei rifiuti liquidi conferiti dall'aggiudicatario avrà luogo presso uno degli impianti di depurazione gestiti dalla Stazione appaltante (Palomonte (SA), Buccino (SA), Oliveto Citra (SA) e Contursi (SA)), la quale, di volta in volta, deciderà dove autorizzare lo sversamento.

2) Con riferimento ai quesiti sub n. 2 della nota pec di richiesta chiarimenti in oggetto, si precisa che:

- i rifiuti (codici **CER 190812** «*Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali*» e **CER 190801** «*Vaglio*», prodotti dalla Stazione appaltante) che l'aggiudicatario - nell'espletamento della «*prestazione secondaria*» di cui all'art. 2, co. 2, del Bando - sarà chiamato a smaltire sono quelli che vengono prodotti indistintamente in ognuno degli impianti di depurazione gestiti dalla S.A. (Palomonte (SA), Buccino (SA), Oliveto Citra (SA), Contursi (SA) e Battipaglia (SA)), la quale indicherà l'impianto presso cui, di volta in volta, l'aggiudicatario dovrà recarsi per provvedere allo smaltimento;

- il quantitativo minimo di cassoni-contenitori che l'aggiudicatario dovrà garantire nell'espletamento della «prestazione secondaria» è pari a n. 6 (sei) cassoni settimanali per il lotto 1 e a n. 6 (sei) cassoni per il lotto 2, aventi ognuno capacità pari a circa 30 mc.

3) Con riferimento al quesito sub n. 3 della nota pec di richiesta chiarimenti in oggetto, come emerge dal combinato disposto dell'**art. 5 del Bando** e dell'**art. 2, commi 2 e 3, del Capitolato speciale**, il “valore limite” da raggiungere nell'espletamento della «prestazione secondaria» è esattamente pari al valore (€ 584.200,00, oltre iva ed € 533.400,00, oltre iva) fissato nella *lex specialis* per ognuno dei due contratti messi a gara. In altri termini, in fase di esecuzione del contratto, l'aggiudicatario-contraente, in luogo di pagare alla S.A. le somme dovute per il trattamento dei rifiuti liquidi a quest'ultima conferiti a norma dell'art. 2, co. 1, del Bando, è chiamato a smaltire i rifiuti prodotti dalla Stazione appaltante (codici CER 190812 e CER 190801) fino alla concorrenza di un valore di smaltimento (calcolato al prezzo di € 127,00 a tonnellata) avente importo identico a quello (fissato in base al “rialzo” offerto in sede di gara) di trattamento dei rifiuti liquidi conferiti.


4) Con riferimento al quesito sub n. 4 della nota pec di richiesta chiarimenti in oggetto, si precisa che i contratti messi a gara sono ideati e strutturati al fine di far perfettamente corrispondere il valore economico della «prestazione principale» e di quella «secondaria». Le parti contraenti (S.A. ed aggiudicatario) dovranno, secondo correttezza e buona fede, “cooperare” affinché, alla scadenza dei detti contratti, si raggiunga siffatta “parità/corrispondenza” economica tra le prestazioni principale e secondaria. Qualora, alla scadenza naturale dei contratti (fissata in 24 mesi: art. 3, co. 1, Bando), dovesse esistere uno “sbilanciamento” di valore tra le due prestazioni, è previsto un prolungamento del contratto di ulteriori 6 mesi (art. 3, co. 2, Bando) al fine di consentire il “pareggio” del valore economico delle stesse. Decorso siffatto ulteriore periodo di “ultra-durata”, il contratto cessa e le prestazioni “residue” non erogate/ricevute rimarranno ad esclusivo carico del pretendente.

5) Con riferimento al quesito sub n. 5 della nota pec di richiesta chiarimenti in oggetto, si precisa che prelievo ed analisi dei campioni dei rifiuti (CER 190812 e 190801) che l'aggiudicatario sarà chiamato a smaltire (nell'espletamento della «prestazione secondaria») sono già stati

ritualmente eseguiti dalla S.A. ed i relativi oneri (anche economici) per il rinnovo degli stessi, alle scadenze di legge, rimarranno a carico di quest'ultima. Cederanno, invece, a carico dell'aggiudicatario gli oneri afferenti la cd "omologa" da espletarsi in sede di conferimento dei detti rifiuti presso i siti di smaltimento scelti dall'aggiudicatario.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.

Salerno, li 04.09.2017



«C.G.S. Srl»
Il R.U.P.
Ing. Domenico Sicignano